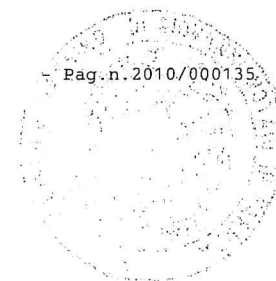


STATUTO

“RIDERS 4 RIDERS ETS”



Art. 1 – Denominazione e sede

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata “**RIDERS 4 RIDERS ETS**” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in in Faenza (RA), Via XX Settembre n. 15.

1.2 Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

1.3 L'acronimo “ETS” potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione “Altri Enti del terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2 – Natura giuridica e assenza di scopo di lucro

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 4.1 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

2.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie (art. 8 CTS).

2.3 In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente (art. 9 CTS), ad altri ETS individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 – Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 4 – Scopo e oggetto sociale

4.1 L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, in via esclusiva o comunque principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in coerenza diretta e funzionale con le finalità di cui al presente articolo.

4.2 In particolare, l'Associazione svolge:

a) interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'art. 5 CTS, mediante attività di assistenza economica, sociale e relazionale in favore di piloti motociclistici e delle loro famiglie che si trovino in condizioni di bisogno conseguenti a gravi infortuni occorsi durante allenamenti o competizioni sportive;

b) prestazioni sociosanitarie e sanitarie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 CTS, realizzate anche attraverso il sostegno a percorsi di cura, riabilitazione e recupero funzionale, con particolare riferimento a soggetti colpiti da lesioni midollari o da altri traumi invalidanti, in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche o private e con professionisti abilitati;

c) attività di educazione, formazione e cultura di interesse sociale, di cui alle lettere d) e i) dell'art. 5 CTS, finalizzate alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza negli sport motociclistici, anche mediante l'organizzazione di corsi, seminari, incontri pubblici, campagne informative e iniziative divulgative rivolte ad atleti, tecnici, famiglie e operatori del settore;

d) organizzazione e gestione di attività di interesse turistico-sociale e culturale, di cui alla lettera k) dell'art. 5 CTS, strettamente connesse alle finalità associative, quali eventi, manifestazioni e iniziative aggregative volte alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza sportiva e della solidarietà;

e) attività di beneficenza, di cui alla lettera u) dell'art. 5 CTS, mediante erogazioni gratuite di denaro, beni o servizi, nonché attraverso il sostegno economico a progetti e iniziative di interesse generale coerenti con le finalità associative, in favore di soggetti in condizione di fragilità o di enti del Terzo settore operanti nei medesimi ambiti.

4.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in modo diretto o mediante collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e assicurando la prevalenza delle attività di interesse generale rispetto a ogni altra attività.

4.4 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107, con separata evidenza in bilancio.

4.5 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

4.6 L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontari, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

5.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici o privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi derivanti da attività diverse nei limiti di legge;
- e) proventi da convenzioni e contratti;
- f) proventi da raccolte fondi.

5.3 I versamenti effettuati dagli associati sono a fondo perduto, non rivalutabili né ripetibili; non attribuiscono diritti diversi da quelli associativi e non sono trasmissibili.

5.4 La misura della quota associativa, se dovuta, è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Soci: ammissione, diritti e doveri

6.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

6.2 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

6.3 Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.4 La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6.5 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

6.6 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

6.7 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

6.8 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

6.9 L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

7.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

7.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

7.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro la scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.

7.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

7.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 8 – Obblighi assicurativi

8.1 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8.2 L'Associazione può stipulare ulteriori coperture assicurative a tutela delle proprie attività e dei partecipanti.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

9.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

9.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e Revisore legale, nei casi in cui la nomina sia prevista dalla legge.

9.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

9.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro dell'Organo di controllo o Revisore legale, se nominato

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

10.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

10.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

10.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

10.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

10.11 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

10.12 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

10.13 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

10.14 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, ai sensi dell'art. 42-bis cod. civ.;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- d) su ogni altra materia espressamente riservata dalla legge o dallo statuto.

10.15 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

10.16 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei soci presenti, e comunque non inferiore ai due terzi dei voti espressi.

Art. 11 – Consiglio Direttivo e Presidente

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

11.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

11.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11.6 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

11.8 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo o per il revisore legale, ove nominati, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

11.9 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 12 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

12.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

12.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

12.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Organo di controllo e Revisore legale

13.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 Esercizio sociale, bilancio e trasparenza

14.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 CTS e lo sottopone all'Assemblea entro il 30 aprile.

14.3 Il bilancio è depositato al RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (art. 48 CTS).

14.4 Se ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione sarà tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

14.5 Se ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

15.2 Nominati i liquidatori, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, ad altri ETS con finalità analoghe individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Norme applicabili

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

